

Cassazione civile sez. III, 22/02/2022, n. 5746

Svolgimento del processo

Con sentenza del 13/6/2019 la Corte d'Appello di Ancona ha respinto il gravame interposto dai sigg. (omissis) e (omissis) in relazione alla pronunzia Trib. Ancona n. 1716 del 2015, di accoglimento della domanda nei loro confronti proposta dall'originaria attrice societ  Unicredit s.p.a. e dalle intervenute societ  Banca di Ancona Credito Cooperativo Soc. Coop. e societ  Carilo Cassa di Risparmio di Loreto s.p.a. di inefficacia ex art. 2901 c.c., del fondo patrimoniale costituito dai predetti coniugi con atto a rogito notaio (omissis) di (omissis) del 6 dicembre 2010, avente ad oggetto gli immobili ivi indicati e meglio descritti, costituiti da un appartamento sito in Comune di (omissis) e da porzione di fabbricato ubicato in (omissis).

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il (omissis) e la (omissis) propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resistono con separati controricorsi la societ  Fino 1 Securitisation s.r.l., per il tramite della mandataria Dovalue s.p.a. (gi  DoBank s.p.a., denominazione assunta da Unicredit Credit Management Bank s.p.a.), e la societ  Fedaia SPV s.r.l., cessionaria della posizione creditoria della societ  Carilo Cassa di Risparmio di Loreto s.p.a..

Le altre intime non hanno svolto attivit  difensiva.

Motivi della decisione

Con il 1 motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901, 1845 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3.

Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerata l'insussistenza dei crediti vantati dalle controparti anteriormente alla costituzione del fondo patrimoniale.

Con il 2 motivo denunciano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., artt. 115, 116, 167 c.p.c., art. 111 Cost., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che la corte di merito non abbia preso in esame la perizia estimativa versata in atti, con conseguente omessa motivazione in merito al gravame ove si era precisamente indicato e richiesto di valutare che il compendio immobiliare del debitore fosse sufficiente a garantire i supposti creditori con conseguente venir meno dell'eventus damni quale elemento costitutivo dell'azione revocatoria.

Con il 3 motivo denunciano l'violazione e/o falsa applicazione delle norme sulla litispendenza e del divieto del ne bis in idem nonché dell'art. 2697 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che la società Carilo s.p.a. ha svolto la medesima domanda oggi contenuta nell'atto di intervento nell'odierno giudizio anche con azione autonoma nel giudizio rg. 2960/2011 Tribunale di Ancona (documenti in atti) e che tale domanda già stata accolta con sentenza del Tribunale di Ancona n. 747/2015 pubblicata in data 30.04.2015 ed appellata con giudizio pendente al n. 876/2015 Corte di Appello di Ancona.

Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti fanno riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all'atto di costituzione di fondo patrimoniale, al ricorso per decreto ingiuntivo, alla raccomandata spedita il 24.12.2010, arrivata il 5.1.2011, ai telegrammi in data 4.1.2011, al contratto di conto corrente 7/27, al decreto ingiuntivo della Unicredit banca, al decreto ingiuntivo della Carilo s.p.a., alla prova documentale del fatto (doc. 4 allegato alla memoria 183 n. 2), alle istanze istruttorie, alla perizia estimativa versata in atti, alla copia della domanda di risposta nella causa R.G. 2960/2011 nonché ai documenti in atti e alle sentenze in tale processo emesse; alla successiva memoria ex art. 183 c.p.c., n. 3^a) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d'interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove in tutto o in parte riprodotti (es., parte della pag. 5 della comparsa per intervento volontario nel presente procedimento), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass.,

24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni â?? come nel caso â?? apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Eâ?? al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimit  che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilit  del medesimo.

Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilit  del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

L accertamento in fatto (secondo cui la societ  Unicredit s.p.a., creditrice della societ  Ancosped s.r.l. e dei suoi fideiussori (in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all apertura di credito) sigg.ri (*omissis*) e (*omissis*) giusta Decreto Ingiuntivo n. 35 del 2011, emesso dal Tribunale di Ancona, fondatamente ha chiesto ed ottenuto la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell atto a rogito notaio (*omissis*) di (*omissis*) del 6 dicembre 2010 e trascritto il 16/12/2010 di costituzione in fondo patrimoniale dell appartamento sito in Comune di (*omissis*), di propriet  del (*omissis*) nonch  di porzione del fabbricato sito in (*omissis*), in quanto pregiudizievole per il soddisfacimento delle proprie pretese creditorie), e la decisione dalla corte di merito adottata nell impugnata decisione in ordine alla ricorrenza nella specie â??delle condizioni soggettive ed oggettive richieste dall art. 2901 c.c.  rimangono pertanto dagli odierni ricorrenti (che si limitano ad inammissibilmente riproporre la loro tesi difensiva in ordine all insussistenza in particolare di â??un credito legittimo preesistente  in capo alla Banca legittimante la revoca degli affidamenti e la risoluzione del contratto di conto corrente in argomento) non idoneamente censurati.

Con particolare riferimento al 1 motivo va posto ulteriormente in rilievo come, a fronte dell affermazione contenuta nell impugnata sentenza secondo cui â??in relazione all ulteriore aspetto costituito dalla doglianza concernente il capo della sentenza impugnata in cui si   evidenziato che il mancato rispetto del termine previsto dall art. 1845 c.c., costituisce soltanto una violazione di carattere formale (per cui, ove il correntista o il fideiussore rimasto inadempiente non fornisca la prova che il rispetto del termine medesimo gli avrebbe consentito il pagamento e, di conseguenza, evitato il recesso, ci  non pu  integrare un comportamento contrario alla buona fede da parte della Banca), si   prospettata, ai fini della configurazione di una violazione dell obbligo di diligenza, la revoca ingiustificata degli affidamenti relativi al

• creando, secondo l'assunto, una situazione debitoria non attuale. Occorrendo attendere l'esito degli effetti del portafoglio commerciale, come noto regolati salvo buon fine, è sufficiente rilevare che la questione riguardante l'effettiva sussistenza di una situazione debitoria in ordine alla cui rilevanza in questa sede si è già detto, non è in grado, di per sé, di far venir meno la ratio decidendi della pronuncia impugnata né di consentire il riconoscimento dell'invocata tutela risarcitoria in difetto di idonei elementi probatori al riguardo; nel dedurre essere rimasto invero accertato ed incontestabile che gli istituti di credito non avrebbero atteso il termine previsto dall'art. 1845 c.c., e che la revoca ingiustificata degli affidamenti relativi al conto anticipazioni nella specie ingeneri una situazione debitoria non attuale, gli odierni ricorrenti lamentano erroneamente di tale motivazione per essere evidente che il mancato rispetto dei termini dedotti dalla norma citata da parte degli istituti è fatto incontestato e provato, facendo invero richiamo ad atti e documenti (come sopra evidenziato in violazione del requisito a pena di inammissibilità prescritto all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) asseritamente comprovanti: la loro mancanza di consapevolezza del pregiudizio nel caso arrecato dalla costituzione di fondo patrimoniale de quo; la non correttezza del comportamento volto a preconstituire le condizioni per forzare la richiesta di un decreto ingiuntivo; invero frutto di un artificio (considero oggi che non riceverà il pagamento di quanto anticipato), atteso che questi anticipi si tramutano in credito effettivo solamente se non vanno a buon fine; il mancato rispetto del termine previsto all'art. 1845 c.c.; l'insussistenza di un effettivo credito preesistente legittimante il recesso o la risoluzione senza giusta causa del rapporto creditorio costituito dal conto anticipazioni.

A parte la considerazione che al di là della formale intestazione dei motivi i ricorrenti deducono in realtà doglianze (anche) di vizi di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie insufficiente od omessa di motivazione ovvero omessa e a fortiori erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (e in particolare della perizia estimativa versata in atti) (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014 n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312), va osservato che a tale stregua la ratio decidendi dell'impugnata sentenza risulta dagli odierni ricorrenti non (quantomeno idoneamente) censurata.

Atteso che la corte di merito ha nella specie fatto corretta applicazione sia del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale l'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, avendo l'art. 2901 c.c. (in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito (v. Cass., 5/3/2009, n. 5359)) accolto una nozione lata di credito comprensiva della ragione o aspettativa, anche del credito eventuale, ivi ricompreso il credito litigioso (cfr. Cass., 27/12/2016, n. 27016;

Cass., 22/3/2016, n. 5619. Cfr. altresì Cass., 19/11/2015, n. 23666); sia, per altro verso, del principio secondo cui il debitore che agisce per far dichiarare l'arbitrarietà del recesso o della risoluzione senza giusta causa ha l'onere di allegare l'irragionevolezza delle giustificazioni date dalla banca, dimostrando la sufficienza della propria garanzia patrimoniale così come risultante a seguito degli atti di disposizione compiuti (v. in particolare Cass., 18/6/2019, n. 16221; Cass., 19/7/2018, n. 19207; Cass., 24/8/2016, n. 17291; Cass., 3/2/2015, n. 1902; Cass., 7/3/2008, n. 6186; Cass., 29/3/2007, n. 7767; Cass., 11/1/2006, n. 394. Cfr. altresì Cass., 5/11/2002, n. 15487; Cass., 6/5/1998, n. 4578), va posto in rilievo che, essendosi i medesimi limitati a dedurre di aver fornito la prova documentale del fatto (doc. 4 allegato alla memoria 183 c.c.) che la Ancosped è titolare di un immobile di un valore di circa due milioni di Euro ampiamente idoneo a soddisfare ogni credito anche nella denegata ipotesi che sia ritenuto essere esistente in violazione come detto dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non risulta dagli odierni ricorrenti (quantomeno idoneamente) censurata la ratio decidendi secondo cui non hanno invero provato che il rispetto del termine ex art. 1845 c.c., avrebbe consentito loro il pagamento e di evitare la revoca ingiustificata degli affidamenti relativi al conto anticipazioni.

A tale stregua, il ricorso si appalesa pertanto inammissibile anche ex art. 360 bis c.p.c..

Con particolare riferimento al 2 motivo, va ulteriormente sottolineato che non risulta dai ricorrenti nemmeno indicata quale sia stata la censura mossa in sede di gravame in ordine agli atti di cui denunciano la mancata disamina da parte del giudice di prime cure.

Quanto al 3 motivo, va ulteriormente posto in rilievo, da un canto, che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria non deve farsi luogo a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c., in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiara inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (v. Cass., Sez. Un., 18/05/2004, n. 9440, e, conformemente, Cass., 17/7/2009, n. 16722; Cass., 14/5/2013, n. 11573; Cass., 10/2/2016, n. 2673; Cass., 27/12/2016, n. 27016; nonché da ultimo, Cass., 5/2/2019, n. 3369).

Per altro verso, che non risulta dagli odierni ricorrenti nemmeno fornita la prova dell'identità soggettiva ed oggettiva del richiamato giudizio R.G. n. 2960/2011, essendosi i medesimi limitati a fare al riguardo riferimento alla copia della comparsa di risposta nella causa R.G. 2960, asseritamente versata in atti (doc. 3) con la memoria ex art. 183 c.p.c., n. 2^a in violazione, come detto, dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Emerge a tale stregua evidente come gli odierni ricorrenti inammissibilmente prospettino in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

Per tale via in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all'attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo favore di ciascuna delle controricorrenti, seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore di ciascuna delle controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, d'atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'eventuale ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

Campi meta

Massima : *“È inammissibile il ricorso per cassazione che, violando i requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non provveda alla puntuale riproduzione o specifica individuazione degli atti e documenti del giudizio di merito ai quali si fa riferimento, e che, a fronte di un accertamento in fatto del giudice di merito, si limiti a inammissibilmente riproporre la tesi difensiva già avanzata, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità per sollecitare una rivalutazione del merito e delle emergenze probatorie, attività preclusa alla Corte di Cassazione. Tale inammissibilità si riscontra anche quando le censure non riescano a idoneamente intaccare la ratio decidendi della pronuncia impugnata, come nel caso in cui la corte di merito abbia correttamente applicato il principio giurisprudenziale sulla nozione lata di credito rilevante ai fini dell'azione revocatoria (art. 2901 c.c.) e sull'onere del debitore di provare l'irragionevolezza del recesso bancario e la sufficienza della propria garanzia patrimoniale.*

Supporto Alla Lettura :

Azione revocatoria

L'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, con cui il creditore chiede la revoca e conseguente dichiarazione di inefficacia di atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, che diminuiscano la garanzia del creditore, ossia la sua possibilità di soddisfarsi sul patrimonio del debitore. A differenza dell'azione surrogatoria, il cui esito è a favore di tutti i creditori, l'azione revocatoria opera ad **esclusivo vantaggio del creditore che ha agito**. L'atto revocato rimane perfettamente valido, ma esso è inefficace nei confronti del creditore che ha agito, che potrà soddisfarsi sul bene oggetto dell'atto revocato come se esso non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore e sottoporlo ad esecuzione forzata (**art. 2902 c.c.**). In sostanza il terzo che acquista non potrà avvalersi dello scudo della trascrizione a protezione del bene quale regime di pubblicità dell'atto poichè inopponibile al creditore che ha esperito vittoriosamente l'azione revocatoria. Il bene sarà esposto quindi ad azioni esecutive e conservative.